

spettive, che vengono ragguagliate nello stabilimento annuo dell'imposta comunale.

77. Le Municipalità nelle Comuni di prima classe sono composte di sette a nove individui; in quelle della seconda di cinque a sette. Nelle altre tutte di tre.

78. Gli Amministratori municipali nelle Comuni di prima, e seconda classe sono proposti per schede segrete dai membri del Consiglio comunale, e sono eletti dal Consiglio medesimo a maggioranza assoluta di suffragj.

79. Non può aver luogo nelle Municipalità di prima, e seconda classe chi ha lite aperta con essa, chi non è iscritto nel di lei registro civico, e non ha i requisiti, di cui all' art. 55. Il requisito di possidenza, basta che si verifichi nel circondario del Dipartimento, e in qualche parte in quello della Comune.

80. Nelle Comuni di terza classe due Amministratori municipali sono eletti fra i possidenti nella Comune, benchè altrove domiciliati, e il terzo fra i non possidenti, purchè sia descritto nel registro civico, non sia debitore della Comune, e non abbia lite aperta con essa.

81. Dei due possidenti l'uno necessariamente si sceglie fra i sei maggiori estimati; l'altro indistintamente fra tutti gli estimati nella Comune medesima. Il semplice Direttore non si considera per possidente.